



TUTELA LEGALE DAL 1932

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. fondata nel 1932

Sede e Direzione Generale - P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.09.206.01 / 011.562.73.73 - Fax 011.562.1.563
Cod. Fisc. - P.IVA - N Iscr. Reg. Imprese 00903640019 - R.E.A. 115282 - Iscr. Sez. I Aibo Imprese ISVAP N 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v.

Tutela legale

CONVENZIONE PLURIASS SCUOLA Anno Scolastico 2017/2018

Pluriass Assicurazioni

Sede legale ed amm.va: 28100 NOVARA via Giotto, 2 tel. 0321 629208 fax 35278 E-mail pluriass@libero.it

POLIZZA TUTELA LEGALE PER ALUNNI DI ISTITUTI SCOLASTICI

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I DECORRENZA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento; se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (artt. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA; validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende il verificarsi dell'evento dal quale trae origine la vertenza. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. In particolare per:

Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli accordi anche verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai fini dell'attivazione della garanzia, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892-3-8 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.)

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.). È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatore, Traduttore, Spese di Giaccongenza e Registrazione atti giudiziari è prestato **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** nell'anno assicurativo ed è fissato in **VEDI OFFERTA CAPITOLATO fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.** Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenza, (at verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa In Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali")

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre Polizze

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall' avvenuta conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente **prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.**

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La **trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società** che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali l' Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interessi, la scelta del Legale effettuata dall' Assicurato sarà operante sin dalla fase stragiudiziale.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dai benefici del contratto.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo, e dovrà conferire i poteri necessari all'ospletamento del mandato regolarizzando la posizione agli effetti legali. Non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti Incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali è previsto espressamente l' intervento della Società a titolo di rimborso -, né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza dai benefici del contratto. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall' Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione – Spese Legali di Avvocato Domiciliatario-, la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio.

È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle siano ratificate dal competente Consiglio dell'Ordine.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista abilitato patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di Interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. **Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso. Se il recesso è disposto dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni, la Stessa rimborserà al Contraente la quota di premio netto pagato e non goduto .

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il Contratto, dove figura quale contraente un Istituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza tacito rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, l'Agenzia assegnataria del contratto, nonché il luogo in cui è residente il Consumatore.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e L'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte della Direzione.

Art. XIV – NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato
Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE le SPESE, COMPENZI ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII CGP:

- un LEGALE;
- un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.);
- un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.);
- un INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa;
- un INTERPRETE per sinistri, controversie avvenute all'estero per l'assistenza nel corso dell'interrogatorio;
- un TRADUTTORE per gli atti di causa. La traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L'ASSICURAZIONE PREVEDE:

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE -

La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta - indennizzo. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione. Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio R.C.A., R.C. diversi.

SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.P.); SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 .P.P. co. I)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni Speciali per le scuole, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria - leasing -, controversie con Istituti od Enti Previdenziali. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI: IL CONTRAENTE e GLI ALUNNI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di Polizza e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede:

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

- RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i casi di pura insolvenza.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicate in polizza.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DEGLI ALUNNI - stage formativi e equipollenti : massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Esclusioni: spese di soccombenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate, sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o contraddittorietà di prove, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e per patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI : L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti amministrativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igiene prodotti alimentari.....La garanzia è prestata per rimborso spese, competenza, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

Difesa in sede civile: la Società UCA interviene per la difesa in sede civile e di soccombenza ad esaurimento ed integrazione del massimale di R.C., quando è operante quest'ultima copertura assicurativa.

A favore degli alunni dell'istituto Scolastico Contraente per:

- azione legale per gli infortuni avvenuti in ambito scolastico per i quali scaturisca un indennizzo accertato e liquidato per postumi invalidanti superiori a 8 punti percentuali;

- in tutti i casi in cui l'alunno o chi ne è responsabile, venga coinvolto in procedimenti penali o civili, come previsto dall'art. V, per il recupero dei danni subiti a seguito di lesioni personali e, per la parte passiva, ad integrazione e/o esaurimento del massimale di R.C.T.

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi fra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Tomaso 10/A - PIAZZA 19 - Tel. 011/5627373 - Fax 011/5621563
www.assicurazione.com - www.legalprotection.com - E-mail: info@assicurazione.com - P.IVA 07903360019 - Capitale Sociale € 7.700.000,00

POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I - DECORRENZA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalla ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende capienza dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è **RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI** colpose e contravvenzionali per fatti intervenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (art. 1892 93 C.C.).

Tiene escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenze di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA: validità 12 mesi per sinistri sorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto. La garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende il verificarsi dell'evento dal quale trae origine la vertenza. Qualora tale evento si prolunghi oltre i 90 giorni successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui si verifica la prima azione od omissione, in qualunque sede.

Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti richiama a sé la norma di legge o quote riguardanti il contratto o gli atti concernenti verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel quale la parte ne riceve comunicazione, la limitazione dell'attivazione della garanzia, l'assicurazione vale per l'intera durata, fino a 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assolvimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza contrattuale, per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, nelle Repubbliche di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

Vertenza Extraccontrattuale - Fatto Illecito - Penale, per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Italia del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In caso di variazione del rischio assicurato, ferma l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le variazioni operate a richiesta del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio, non portano la perdita totale o parziale dell'obbligo di indennità, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1901 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni del rischio che quella Società adeguerà in aumento e/o diminuzione e premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1892 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto fra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).

È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informative, Traduttore, Spese di Soccombenza e Registrazione atti giudiziari è prestato **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** nell'anno assicurativo ed è fissato in **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** fatto salva quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.

Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenza, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Dolosa in Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extraccontrattuali". Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo e ai massimali previsti dalle altre Polizze.

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuto conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente prima di portarla incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società.

che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una buona definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo a quello Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società rinfischerà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti sono assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interessi, lo scillo del Legale effettuato dall'Assicurato sarà operante in ordine alla vertenza.

Le vertenze civili penali e amministrative promosse da o contro una persona, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti uniche sinistre e la garanzia prestata viene ripartita fra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere

preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dai benefici del contratto.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta attuazione del fascicolo e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolando in ogni caso la posizione degli attemperati. Non potrà trattare, adducendo a qualsiasi delegazione anche transattiva, né comperdere somme o rimborsamenti ai Professionisti.

In ogni caso, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali è previsto espressamente l'intervento della Società a titolo di arbitro, il delegato o il mandato conferito o determinato in distribuzione, senza preventiva autorizzazione della Società, senza la decadenza dai benefici del contratto.

Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari, salvo duplicazione attività, del secondo Legale nominato dall'Assicurato, ritenendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati dai Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza.

In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la speciale estensione "Spese Legali di Avvocato Domiciliatario", la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplice azione civile, traslado; non imbuola sanzioni pecuniarie e risponde anticipatamente e/o espressamente per vertenze relativamente alle quote pertinenti al giudizio.

È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle siano rimborsate dal competente Consiglio dell'Ordine.

Per i giudizi avviati alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista abilitato patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di interesse tra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso legale.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio e consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANICIPATA RISOLUZIONE

Il Partecipante può risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla datazione della sentenza in processo e disasta dalla Società, con preavviso (tempo di 60 giorni, lo stesso ambone) al Contraente la quale è premunetta pagata e non goduta.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto deve figurare quale Contratto con Istituto Scolastico e rendere di diritto annuale, senza tacita rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziale del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia assegnataria del contratto nonché il luogo in cui è residente il Consumatore.

Art. XII - ONERI FISCALI

Salvo il carico del Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni, teletex, telex, telefoniche alla Direzione della Società e all'Agenzia assegnataria del contratto, devono essere compiute in accordo tra il Contraente e l'Agenzia e valgono senza la doppia scelta da parte della Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di recesso nei confronti del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE LE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei

Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII C.C.P.

• un LEGALE;

• un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.);

• un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.);

• un INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa;

• un INTERPRETE per sinistri, controversie avvenute all'estero per l'assistenza nel corso dell'interrogatorio;

• un TRADUTTORE per gli atti di causa, la traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L'ASSICURAZIONE PREVEDE

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE - La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla

quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta indennizzo. La Società opera in tentativo preliminare di definizione. Qualora sin presente in dialogo, copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a seconda rischio. Esclusioni, polizze malattia, invalidità temporanea da infarto (RCA - RC diversa).

SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUTE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO

PENALE (art. 54) C.P.P.)

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.P. n. 1)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni/Estensioni Speciali per le scuole e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed altre controversie amministrative salvo quanto espressamente

inducito: successioni, donazioni, vertenze derivanti da

comprensività, permuto immobiliare, tenere, beni mobili registrati, materia in contratti di locazione anche finanziaria

insorgenti, controversie con Istituti ed Enti Previdenziali, recupero crediti civili per esistere alle richieste di

vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di

sentenze inderogative, sollecitazione, fatti conseguenti tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo

antidoping, terremoto, disastro ecologico atomico (a duplice

scoperta), oneri, penne di parte preventive. L'assicurazione non è

operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni

verbalmente espressamente richiamate. Sono comunque escluse le

vertenze del Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI: IL CONTRAENTE, DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C., DELIBERANTI, DOCENTI E DIPENDENTI SCOLASTICI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di

Polizza e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI - compresa la formulazione

di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile

DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

DANNI AI FABBRICATI, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché

IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e

PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i fatti

in ballo ed i fatti nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i danni

di natura assicurativa.

FAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE

e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore del

favore non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso

proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI

REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicate in polizza.

CONTROVERSIE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI e dettagli

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

regolamente assunti, massimo esborso Euro 5.000,00; il massimo

significativo si intende per vertenza e per anno assicurativo.

Indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal

perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in

garanzia dell'Assicurato. Esclusioni: ricorsi collettivi e spese di

societaria.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED

EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi e

è convenuto in giudizio in sede civile per richiesta di risarcimento

danni, la Società interviene - entro il massimale ex art. 10 C.C.P.

- per le Spese Legali, Penali e di Societaria esclusivamente ad

risarcimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile

sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimo

risarcimento previsto.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compresi

l'illegitimità, nonché contravvenzioni comminate, sempre

che per questa ultima non sia stata adotta l'istanza di abbinazione

PENALE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta

dell'Assicurato, la Società richiederà l'incanto ad un Legale da

scelta, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla

Società o dal R.C.

AMMINISTRAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenza ed oneri

del legale subordinatamente ad archiviazione in istruzione o

assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, o, nel

caso in cui non sussista, non costituisce reato, o non è previsto dalla

legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per

ambiguità o contraddittorietà di prove, o in caso di

ambiguità del reato o colposo. Sono esclusi

il reato di omissione del reato per qualsiasi causa e per

l'illegitimità.

DIRITTI AMMINISTRATIVI: L'Assicurazione comprende l'assistenza

per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti

amministrativi (quali titolo esemplificativo e non limitativo: licenze

di attività - Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igiene

pubbliche - Alimenti). La garanzia è prestata per rimborso spese

di competenza, oneri per l'Opposizione all'Autorità Competente e

per il ricorso e quello avverso tutte le sanzioni comminate agli

Assicurati, in caso in cui l'incasso sia raccolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY: in

quali si garantisce che il trattamento dei dati personali a scuola nel

rispetto della riservatezza, obbligando coloro che stanno in

relazione con il titolare personale a dargli nella loro attività

di Garante per la Protezione dei dati, predisponendo un capitolo di

dichiarazione sottoscritta dal titolare e dal Responsabile del

Trattamento. La legge prevede ipotesi di responsabilità

collettivamente alla raccolta, conservazione dei dati e

notificazione degli stessi al Garante, punita in sede penale. Con la

revisione e in sede amministrativa con sanzione pecuniaria. La

interviene per la difesa penale per reati colposi e per reati dolosi

subordinatamente ad assoluzione e per la presentazione di ricorso

in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di

importo superiore a Euro 500,00.

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

SICUREZZA SUL LAVORO: difesa penale per reati colposi e per

contravvenzioni di importo pari o superiore a Euro 1.000,00

conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 620

758/74 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in

materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa a ricorsi per

violazioni amministrative per sanzioni originariamente o comminate su

importo singolo o cumulato pari o superiore a Euro 1.000,00

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

"RISCHIO IN ITINERE": la garanzia è operante durante il percorso

caso scuola e viceversa, su strade pubbliche, alla guida di

qualsiasi mezzo di locomozione pubblica e privato o in qualità di

pedone o trasportato, un'ora prima e un'ora dopo le lezioni o

le attività scolastiche regolarmente autorizzate, per le seguenti

prestazioni:

- spese di assistenza extra giuridiale, giudiziale e penale, comprese

oneri di registrazione, con libera scelta del Legale, purché non sia

stata comunicazione prima dell'incarico, per recupero danni alla

persona e alle cose dell'Assicurato;

- spese di difesa e giustizia penale (art. 535 c.p.p. l.º comma)

nonché di soccorrenza occorrenti alla tutela dell'Assicurato per

qualsiasi conseguenza causata dalla circolazione stradale.

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

ESCLUSIONI: le garanzie non sono operanti per il conducente

provisto di regolare ed idonea patente a autore di

comportamento doloso.

ESTENSIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

ESTENSIONI - (Le estensioni A B C D sono operanti solo se

croceata la casella a margine)

A - La garanzia è estesa all'ambito delle vertenze in cui l'Istituto

Scolastico, giuridicamente autonomo, non possa appoggiare in

propria difesa in caso di resistenza o il suo diritto in caso di

recupero dei danni presso l'Avvocatura dello Stato in quanto

venga dichiarata da quest'ultimo la propria indisponibilità ad

assistere l'Istituto Scolastico. Sono comprese le cause dibattute

davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a

carattere sindacale. L'Istituto può eleggere il proprio Legale

e/o Penale e affidare l'incarico previa approvazione della

Compagnia.

B - **CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DIRIGENTI**

SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C.

DELIBERANTI: La garanzia è prestata per le controversie

amministrative sia nell'ambito dell'autonomia operativa sia nel

caso di azione di via da parte della Pubblica Amministrazione.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e penali

una volta accertata l'assenza di dolo dell'Assicurato, franchigia di

€ 100 come da C.C.A. Quando è compresa ed efficace la

copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la garanzia opera

solo ad integrazione del massimale, se insufficiente, di

Responsabilità Civile.

B1 - **CONSULENZA LEGALE**: la copertura assicurativa della

Consulenza Legale viene accordata esclusivamente per le cause

di lavoro dove, in luogo dell'Avvocatura dello Stato,

l'Amministrazione incarica della propria costituzione e difesa il

Dirigente Scolastico (art. 41/7bis - comma 1). Nelle controversie

relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413

limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni

stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari

munici di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Il

massimale annuo è stabilito in Euro 5.000,00 con il limite di Euro

100,00 per vertenza.

C - **CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DOCENTI E**

DIPENDENTI SCOLASTICI: la garanzia e efficacia solo per i casi di: a) guasto accidentali; b) vertenze commesse con lo svolgimento degli esami di Stato e delle sessioni di scrutinio finali; c) provvedimenti disciplinari ed amministrativi adottati dal M.I.P. commessa a fatti di natura colposa (negligenza, imprudenza e imperizia) ma non di natura dolosa; d) vertenze patrisi al Tribunale competente a seguito di frode ammessa e ammessa a sedi di servizio, subordinatamente a sentenza delimitata senza devoto.

D - SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizio o via di accoglimento danni di valore superiore ad € 5.000,00 (trattati davanti l'Autorità Giudiziarla Italiana, Valicario, S. Marco, Giustizia) il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui ricompre il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro professionista o avvocato e comprenderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la licitazione aggiudicabile, qualora in via riconvenzionale.

GLOSSARIO GIUDICIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene espletata in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando l'incasso al Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di giudizi, accordi, contratti conclusi tra le Parti anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti rinunciano all'contenzioso, anche giudiziale.

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es., di proprietà e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguenti oneri dovuti per il fatto di non lubere l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENZIONALE: richieste avanzate dal convenuto al giudizio nella comparsa di costituzione e risposta ed oggetto dello stesso giudizio.

GIUDICATO: la sentenza è passata in giudicato quando non è più impugnabile.

REATO: violazione di norme penali. **Dello** per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. **Controvenzione** per la quale è prevista la pena dell'arresto o l'ammenda.

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (art. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (art. 42 e 43 C.P.).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 515 C.P.C. 1° co.) e spese del procedimento, dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.C.). Spese che la parte soccombente imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: controversia in materia delle due Parti relativa ad un Ente Pubblico o ente dall'Autorità Amministrativa competente: I.A.R., Consiglio di Stato ecc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento della Autorità Amministrativa/Giudiziarla conseguente alla violazione di disposizioni generali, Possessore Pecuniario, inquinamento di beni, danno di danno. Accessoria sanzione di multe, multa, sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge

non costituisce più reato o che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposto in osservanza all'Art. 185 D Lgs. 209/2005 e alla Cir. ISVAP 518/D del 21/11/2003.

Il presente contratto è concluso con la Società UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA avente sede legale in Italia, Torino, 10123, Via S. Francesco da Paola n° 22.

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. La LEGISLAZIONE APPLICATA è quella italiana.

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto a UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Direzione - Ufficio Reclami con la Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO.

Telex 011 5627373 int. 19 - Fax 011 56273563 - e-mail reclami@ucassicurazione.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via dei Quindici 21 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarla, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011 5627373 - Fax 011 56273563 - Cont. Est. e P.IVA: 03903640119.

La UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA è iscritta al Registro Imprese di Torino, n° 38/33, A.B. 15870/1984.